

L.R. 20 giugno 1980, n. 66 (1).

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1979, n. 45: "Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo".

ART. 1

Alla [L.R. 11 settembre 1979, n. 45](#), sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: al primo ed al secondo comma dell'art. 3 dopo il termine "la raccolta" è aggiunta la parola "la detenzione".

Allo stesso art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"Sono fatti sempre salvi l'esercizio del pascolo, lo sfalcio dei pascoli e dei prati-pascolo, secondo i vigenti regolamenti, nonché la raccolta delle specie spontanee che rientrano nelle consuetudini alimentari delle popolazioni.

Le aree con vegetazione sabbiosa pioniera e le formazioni dunali da proteggere verranno individuate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge."

All'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

"A cura dell'Ispettorato Regionale delle Foreste saranno censite tutte le piante di alto fusto, ovunque radicate, che, per portamento, dimensioni, età e pregio botanico meritano particolari misure protettive. Le piante così censite entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono riportate in un apposito elenco approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su parere conforme delle competenti commissioni consiliari."

Il primo comma dell'art. 5 è così sostituito:

"Sono vietati l'abbattimento ed il danneggiamento di ogni specie di pianta e la raccolta, il danneggiamento e l'estirpazione di flora minore sita nelle zone (biotopi) dichiarate di preminente interesse naturale o bellezze naturali, individuate e delimitate nell'allegato B alla presente legge."

Allo stesso art. 5 è aggiunto il seguente comma:

"Nei soprassuoli di cui ai predetti biotopi possono autorizzarsi dall'Ispettorato Regionale delle Foreste interventi volti a migliorare e conservare la struttura delle fitocinosi."

Il primo ed il secondo comma dell'art. 7 sono così sostituiti:

"Sono vietate le costruzioni di strade e di edifici, nonché l'apertura di cave e torbiere a quota superiore a 1600 metri s.l.m., ad eccezione dei rifugi, delle piste di accesso ai pascoli e delle strutture murarie anche prefabbricate, connesse alla utilizzazione ed al miglioramento dei pascoli medesimi quali ricoveri, rifugi, cisterne e abbeveratoi.

La concessione per la edificazione, la costruzione di strade e l'apertura di cave e torbiere in zone inferiori a quota 1600 metri s.l.m. deve essere condizionata all'obbligo, da parte del richiedente la concessione, della ricostituzione del cotica erboso e della forestazione o riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno danneggiate. Tale obbligo deve essere garantito da deposito cauzionale commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa."

Il primo comma dell'art. 13 è così sostituito:

"In tutto il territorio della Regione è consentita la raccolta di funghi spontanei delle specie eduli e per una quantità giornaliera non superiore a chilogrammi due per persona, salvo i diritti del proprietario del fondo, se soggetto privato."

Nel terzo comma dell'art. 16 le parole "Ispettorato Provinciale delle Foreste" sono sostituite con "Ispettorato Ripartimentale delle Foreste".

Il primo comma dell'art. 17 è così sostituito:

"La raccolta dei tartufi - salvo quanto disposto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568 - è consentita, fino al peso di chilogrammi uno al giorno per persona, con l'uso di zappe ad un solo dente delle dimensioni massime di cm. 15x4, dal 15 novembre al 15 marzo e dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno. Durante l'intero anno è vietata la zappettatura delle tartufaie." (2)

Allo stesso art. 17 è aggiunto il seguente comma:

"Ai raccoglitori non muniti della autorizzazione di cui all'art. 6 della Legge 17.7.1970 n. 568 è irrogata una sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000." (3)

Al primo comma dell'art. 18 dopo le parole "con appositi cartelli a cura dei Comuni" è aggiunta la seguente locuzione: "che li affiggono nel centro urbano e nelle principali vie di accesso. La mancata apposizione di tale cartelli non infirma la validità dei divieti, delle limitazioni e delle prescrizioni previste dalla presente legge."

Al medesimo art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:

"Le violazioni di cui all'art. 4 sono punite con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000. Le violazioni e i divieti di cui all'art. 7 sono punite con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, fermo restando l'obbligo del ripristino."

L'art. 21 è così sostituito:

"All'accertamento del contenzioso connesso con le violazioni della presente legge, è preposto l'Ispettorato Regionale delle Foreste. Alle infrazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24.12.1975, n. 706. Gli importi delle sanzioni amministrative sono devoluti alla Giunta Regionale e da questa destinati per gli scopi della presente legge."

Dalla tabella 1 allegato A della Legge viene esclusa la specie di cui al n. 13 (*glycyrriza glabra* - liquirizia).

(1) Pubblicata nel BURA 21 luglio 1980, n. 36.

(2) Comma abrogato dall'art. 5, settimo comma, [L.R. n. 22 del 1988](#), che così dispone: "È abrogato l'art. 17 della [L.R. 11 settembre 1979, n. 45](#) e successive modifiche ed integrazioni."

(3) Comma abrogato dall'art. 5, settimo comma, [L.R. n. 22 del 1988](#), che così dispone: "È abrogato l'art. 17 della [L.R. 11 settembre 1979, n. 45](#) e successive modifiche ed integrazioni."

Dalla tabella 2 allegato A della Legge sono escluse le specie di cui al n. 1 (*Fagus Sylvatica* L. - faggio) ed al n. 5 (*Abies Alba* Miller - abete bianco).

ART. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
